DECRETO RETTORALE

MP/LG
Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti

Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento per il funzionamento del Servizio ispettivo interno per la verifica dello svolgimento di eventuali attività extra-istituzionali non autorizzate dell'Università degli studi di Bergamo

IL RETTORE

PREMESSO CHE:
- con DR rep. n. 339/2022 del 30.3.2022 è stato emanato il *Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Servizio ispettivo interno per la verifica dello svolgimento di eventuali attività extra-istituzionali non autorizzate*;
- il regolamento disciplina le attività di verifica svolte dal Servizio Ispettivo, dirette ad accertare l'eventuale svolgimento di attività extra-istituzionali non dichiarate o non autorizzate, ovvero incompatibili con le funzioni e gli interessi dell'Ateneo e con la normativa in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi;
- le verifiche sono effettuate a campione nei confronti del personale individuato dalla normativa vigente;

VISTA la normativa che disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e delle università, con particolare riferimento all'organizzazione e allo status del personale universitario, alle incompatibilità, al cumulo di impieghi e agli incarichi extraistituzionali, nonché ai connessi obblighi di trasparenza, prevenzione della corruzione, comportamento e protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che:
- a seguito dell'evoluzione delle norme in materia di reclutamento e di disciplina del personale universitario sono state introdotte nuove figure con rapporto di lavoro a tempo determinato impegnate, a diverso titolo, in attività di ricerca;
- è quindi necessario modificare il *Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Servizio ispettivo interno per la verifica dello svolgimento di eventuali attività extra-istituzionali non autorizzate* per estenderne l'ambito di applicazione alle nuove figure professionali, che saranno pertanto soggette alla relativa disciplina e alle verifiche previste;

RICHIAMATO il *Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Servizio ispettivo interno per la verifica dello svolgimento di eventuali attività extra-istituzionali non autorizzate* emanato con DR rep. n. 339/2022 del 30.3.2022;

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico del 12.10.2026 e del Consiglio di Amministrazione del 14.10.2026 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole e approvato le modifiche al testo del *Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Servizio ispettivo interno per la verifica dello svolgimento di eventuali attività extra-istituzionali non autorizzate;*

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico del Consiglio di Amministrazione hanno disposto la decorrenza del Regolamento dal giorno 1.11.2026;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1

È emanata la modifica del **Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Servizio ispettivo interno per la verifica dello svolgimento di eventuali attività extra-istituzionali non autorizzate** nel testo approvato dal Senato Accademico del 12.102026 e dal Consiglio di Amministrazione del 14.10.2026.

Art. 2

Il testo del Regolamento nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Il Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" e entra in vigore il giorno 1.11.2026.

Art. 4

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: *https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti.*

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

Firmato digitalmente da: Sergio Cavalieri
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 22/10/2026 10:04:56

A
All'Albo di Ateneo

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO INTERNO PER LA VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DI EVENTUALI ATTIVITÀ EXTRA-ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Articolo 1 (Ambito di applicazione) 2
Articolo 2 (Commissione del Servizio Ispettivo) 2
Articolo 3 (Procedura per l'individuazione del campione) 3
Articolo 4 (Comunicazione dell'avvio del procedimento e attività conseguenti) 3
Articolo 5 (Conclusione del procedimento) 4
Articolo 6 (Trattamento dei dati personali) 4
Articolo 7 (Efficacia) 5

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare le attività di verifica svolte dal "Servizio Ispettivo interno per la verifica dello svolgimento di eventuali attività extra-istituzionali" (di seguito "Servizio Ispettivo") e previste all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. La verifica consiste nel determinare, per il personale interessato:
   - l'eventuale svolgimento di attività extraistituzionale non denunciata o non autorizzata dall'Amministrazione;
   - l'eventuale svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli interessi dell'Università nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi.

   L'attività di verifica è compiuta sulla base di un controllo a campione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, ed interessa il personale in servizio presso l'Università degli Studi di Bergamo (di seguito "Università").
   Il Servizio Ispettivo è altresì tenuto a procedere all'espletamento di verifiche sul singolo dipendente, anche non ricompreso nel campione estratto ai sensi del successivo art. 3, nel caso in cui vi siano fondati elementi per presumere l'avvenuta violazione delle richiamate norme.
3. Il personale in servizio presso l'Università, per il quale trova applicazione la disciplina vigente è individuato in base ai seguenti profili professionali:
   a) professori e ricercatori in servizio presso l'Università: professori di prima e di seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato, in servizio presso l'Ateneo;
   b) personale tecnico-amministrativo, personale dirigente e collaboratori linguistici in servizio presso l'Università, sia a tempo determinato che indeterminato.
   c) titolari di contratti di ricerca e titolari di incarichi post-doc ai sensi degli artt. 22 e 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in servizio presso l'Università.
4. L'ambito temporale dell'attività di controllo a campione è costituito dall'anno solare immediatamente precedente l'anno in cui è eseguito il sorteggio, finalizzato a costituire il campione di personale interessato dalla verifica.

Articolo 2 (Commissione del Servizio Ispettivo)

1. La competenza a svolgere le funzioni del Servizio Ispettivo previste all'articolo 1 è attribuita ad una apposita Commissione costituita da tre componenti scelti sulla base di specifica esperienza e competenza professionale possedute in materia.
   La Commissione di cui al comma precedente è nominata dal Rettore, con proprio decreto, con il quale sarà anche designato il componente che svolgerà le funzioni di Presidente.
   La Commissione dura in carica tre anni decorrenti dalla nomina e non è rinnovabile. Qualora, alla data di scadenza del mandato, risultino ancora in corso procedimenti di verifica ispettiva in precedenza avviati, la Commissione resta in carica fino alla conclusione dei medesimi procedimenti.
   Ai componenti la Commissione non spettano compensi aggiuntivi.

Articolo 3 (Procedura per l'individuazione del campione)

1. L'individuazione dei nominativi del campione di dipendenti da sottoporre a procedimento di verifica è effettuata con cadenza annuale.
2. Il campione da sottoporre a verifica è determinato mediante un'estrazione a sorte, da svolgersi secondo metodologie informatiche, di un numero di nominativi pari al 3% per ogni profilo professionale del personale di cui all'art. 1, comma 3, in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuata l'estrazione.
3. Tali procedure, opportunamente verbalizzate, debbono avvenire in locale aperto alla pubblica partecipazione.

Articolo 4 (Comunicazione dell'avvio del procedimento e attività conseguenti)

1. La Commissione, successivamente alla conclusione della procedura per la determinazione del campione, rende noto, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai dipendenti interessati, l'avvio del procedimento di verifica, mediante apposita comunicazione formale, contenente le informazioni riguardanti la natura e la finalità del controllo, le modalità di raccolta dei dati personali, le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni non veritiere, nonché il nominativo del responsabile del procedimento.
2. I dipendenti interessati dalla verifica dovranno trasmettere al Servizio Ispettivo, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, la seguente documentazione:
   a) copia della documentazione fiscale: dichiarazione dei redditi (unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione), limitatamente alle sezioni riportanti emolumenti da lavoro dipendente, autonomo, occasionale o di impresa con allegati, in copia, i documenti (quali notule, fatture, ricevute, CU, etc.) attestanti la percezione degli eventuali compensi in essi descritti ad esclusione della CU rilasciata dall'Ateneo;
   b) dichiarazione relativa a tutte le attività extraistituzionali svolte nell'anno oggetto della verifica, nonché a tutti i compensi derivanti da attività extraistituzionali percepiti nel medesimo anno, anche qualora le relative attività siano state svolte in annualità diverse, formulata sulla base del modello predisposto dal responsabile del procedimento e reso disponibile anche sulla pagina web dedicata al Servizio Ispettivo.

   Il mancato riscontro, senza giustificato motivo, alle richieste del Servizio Ispettivo costituisce violazione degli obblighi di servizio. La Commissione, al fine di consentire le opportune verifiche e accertamenti in ordine alla sussistenza di eventuali responsabilità, segnala tempestivamente tali nominativi al Rettore e al Dirigente dell'Area Risorse Umane.
3. La Commissione, acquisisce ogni altro elemento di indagine ritenga necessario, ivi compresi quelli inerenti alla Anagrafe delle Prestazioni, direttamente dagli uffici dell'Amministrazione. La Commissione potrà svolgere, inoltre, controlli presso le Camere di Commercio e gli Albi Professionali, nonché presso gli uffici finanziari e fiscali competenti
4. La Commissione, esaminate tutte le informazioni acquisite, ha facoltà di procedere ad ulteriori approfondimenti, anche mediante l'audizione degli interessati, solo ove ciò si rendesse strettamente necessario ai fini di un più chiaro confronto tra gli elementi di conoscenza in proprio possesso.

Articolo 5 (Conclusione del procedimento)

1. Il termine del procedimento di verifica, è fissato in 90 giorni, decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio dello stesso. Detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. A conclusione delle verifiche, qualora riscontri la piena regolarità degli atti, La Commissione procede alla chiusura del procedimento con atto di archiviazione, dandone immediata comunicazione all'interessato. Qualora, invece, riscontri violazioni agli obblighi in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, la Commissione ne dà tempestiva comunicazione all'interessato e al Dirigente dell'Area Risorse Umane per l'adozione dei conseguenti provvedimenti
3. Con cadenza annuale, la Commissione invia al Rettore, al Direttore Generale, al Dirigente dell'Area Risorse Umane e al RPCT una relazione sintetica in cui sono descritte le attività svolte nel periodo di riferimento.

Articolo 6 (Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali forniti alla Commissione del Servizio Ispettivo per le finalità di cui al presente Regolamento, avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 2016 - cd. GDPR (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare al trattamento dei dati personali è l'Università degli studi di Bergamo, con sede legale a Bergamo – Via Salvecchio, 19, indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it
2. Il contatto del Responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO) è: dpo@unibg.it .
3. Il conferimento e la raccolta dei dati personali sono necessari per avvio, istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di verifica.
   In caso di trattamento di categorie particolari di dati personali e/o di dati personali relativi a condanne penali e reati, gli stessi saranno trattati mediante adeguate garanzie e misure di sicurezza – manuali e/o elettroniche - nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili al fine di assicurare la protezione e la riservatezza dei dati.
   I dati personali saranno trattati dalla Commissione del Servizio Ispettivo e da personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative, contrattuali o amministrative, in particolare il trattamento potrà altresì essere effettuato da Camere di Commercio, Albi Professionali, nonché uffici finanziari e fiscali competenti, quali Responsabile esterni, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal Titolare del trattamento.
   I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.
4. All'interessato è garantito il diritto di reclamo all'Autorità Garante per la privacy (), nonché l'esercizio presso il Titolare al Trattamento o presso l'RPD dei seguenti diritti e delle seguenti prerogative (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati personali). Egli può altresì adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

Articolo 7 (Efficacia)

1. Il presente regolamento entra in vigore in data 01/11/2026.